



**C.a.**

Francesco Nitto Palma  
Presidente Commissione Giustizia Senato della Repubblica  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
00186 Roma

Donatella Ferranti  
Presidente Commissione Giustizia Camera dei Deputati  
Camera dei Deputati  
Piazza San Claudio 166  
00187 Roma

**E, p.c.**

Pietro Grasso  
Presidente del Senato  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
00186 Roma

Laura Boldrini  
Presidente della Camera  
Camera dei Deputati  
Piazza San Claudio 166  
00187 Roma

**Oggetto: Introduzione di un reato specifico di tortura nell'ordinamento italiano**

*Egregi Presidenti,*

sono passati 30 anni dalla storica adozione della "Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti". Attraverso quello strumento, la comunità internazionale prendeva atto dell'esistenza di un diritto assoluto a non subire tortura e di un divieto inderogabile di praticarla; e imponeva agli Stati parti norme il cui scopo è di eliminare nei fatti ciò che già all'epoca era universalmente ripudiato a parole.

Tra gli obblighi, numerosi e impegnativi, di prevenzione e repressione della tortura previsti dalla Convenzione, ve n'è uno particolarmente importante: si tratta dell'obbligo di assicurare che tutti gli atti di tortura, così come definiti nella Convenzione stessa, siano previsti come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato parte. È ormai generalmente accolta l'interpretazione in base alla quale è necessario, ai fini dell'adempimento di tale obbligo, che sia previsto nell'ordinamento interno degli Stati parti un reato specifico di tortura. La previsione di una fattispecie nella quale la tortura sia chiamata con il suo nome e definita in maniera autonoma è, infatti, l'unico modo per realizzare lo scopo complessivo della Convenzione di porre fine alla diffusa sottovalutazione della gravità del fenomeno e di assicurare un'azione di contrasto seria ed efficace. Tra l'altro, l'assenza di una siffatta previsione specifica rende nei fatti impossibile il rispetto di diversi altri importanti obblighi da questa previsti: fra questi, l'obbligo di prevedere sanzioni adeguate alla gravità del reato.

L'Italia ha depositato la propria ratifica della Convenzione venticinque anni fa, nel 1989 ma, com'è noto, nonostante il lungo tempo trascorso il nostro ordinamento giuridico tuttora non contempla (se non nelle leggi militari) un reato specifico di tortura. Da molti anni ormai, a ogni avvio di legislatura, viene presentato un certo numero di disegni di legge che si propone di introdurre tale fattispecie, senza però che l'obiettivo sia stato finora raggiunto. Nel frattempo, il nostro paese è stato oggetto di ripetute osservazioni critiche e sollecitazioni a porre rimedio a questa situazione da parte di organi di controllo internazionali ed europei.

L'inadeguatezza della soluzione consistente nella mera "copertura" dei fatti rientranti nella definizione di tortura della Convenzione del 1984 attraverso figure di reato generiche, in ogni caso inadeguate a cogliere l'essenza del fenomeno, è confermata da diverse vicende giudiziarie degli ultimi anni. La vicenda relativa ai fatti di Genova del 2001 si è conclusa, con due sentenze della Corte di Cassazione rispettivamente del 2012 e del 2013, in modo del tutto insoddisfacente. Molte, fra le decine di persone, la cui responsabilità per le gravi violazioni dei diritti umani commesse in quell'occasione è stata confermata, sono di fatto sfuggite alla giustizia. Le condanne, infatti, sono arrivate tardi, le pene non riflettono la gravità delle condotte accertate e, in molti casi, non sono state eseguite a causa della prescrizione.

In un'altra vicenda relativa a fatti avvenuti nel carcere di Asti, conclusasi anch'essa nel 2012, la sentenza che ricostruisce i fatti parla di "una prassi di maltrattamenti" posti in essere "in modo scientifico e sistematico", aggiungendo che "i fatti in esame potrebbero essere agevolmente qualificati come 'tortura', se l'Italia non avesse omesso di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984". Nonostante l'accertamento dei fatti e l'identificazione dei responsabili, questi ultimi non hanno subito una punizione adeguata non essendo disponibile alcuna figura di reato che non portasse inevitabilmente, al momento della conclusione del processo, alla prescrizione. La Corte di Cassazione non ha accolto un ricorso presentato la pubblica accusa che riteneva che i fatti andassero diversamente qualificati dal momento che neppure la diversa qualificazione proposta avrebbe consentito, a quel punto, la punizione dei responsabili.

Il Senato della Repubblica ha approvato il 5 marzo scorso un testo unificato che è stato trasmesso alla Camera dei Deputati che lo sta attualmente discutendo assieme ad altre proposte sul medesimo argomento. Le Associazioni firmatarie della presente lettera auspicano vivamente, nell'interesse di tutti i cittadini italiani e in primo luogo delle forze di polizia, la cui autorevolezza non potrebbe che risultare rafforzata da un efficace sistema di contrasto di comportamenti aberranti, che l'iter parlamentare possa concludersi al più presto in maniera soddisfacente: un ennesimo nulla di fatto sarebbe, dopo un quarto di secolo, inaccettabile.

Al tempo stesso, è essenziale che il reato di tortura sia previsto nell'ordinamento italiano in modo conforme - e dunque non più restrittivo - all'art.1 della Convenzione contro la tortura del 1984. In particolare, sarebbe inammissibile, a nostro avviso, qualunque formulazione che rendesse necessario che gli atti che costituiscono tortura fossero più di uno. Il requisito della ripetizione, quale che sia la modalità con cui viene indicato, sarebbe incompatibile con lo scopo di piena e completa attuazione della stessa Convenzione internazionale. Si ritiene peraltro che la definizione debba essere idonea a cogliere l'essenza della tortura in quanto violazione dei diritti umani internazionalmente

riconosciuti e protetti, evitando che una eccessiva genericità possa privarla invece dei suoi elementi caratterizzanti, avvicinandola a quelle figure di reato da cui si ritiene opportuno tenerla distinta.

E' fondamentale, infine, e costituisce ancora una volta adempimento di un obbligo posto dalla Convenzione internazionale, la previsione di sanzioni adeguate alla gravità della condotta.


**Chiediamo, pertanto, che il 2014 sia l'anno decisivo per la introduzione del reato di tortura nell'ordinamento nazionale, mettendo un punto ad una situazione che non fa onore al nostro paese.**

Cogliamo l'occasione per inviarvi distinti saluti.

Antonio Marchesi

Patrizio Gonnella

Antonio Gaudio



**ADERISCONO ALL'APPELLO:**

A Buon diritto  
Acat Italia  
Aics  
L'Altro Diritto  
Arci  
A Roma insieme – Leda Colombini Onlus  
Associazione Difensori di Ufficio  
Associazione Federico Aldrovandi  
Associazione Nazionale Giuristi Democratici  
Consiglio Italiano per i Rifugiati  
Conferenza nazionale volontariato giustizia  
Cnca  
Fp-Cgil  
Fondazione Giovanni Michelucci Onlus  
Forum Droghe  
Fuoriluogo  
Gruppo Calamandrana  
Naga  
Progetto Diritti  
Rete della conoscenza  
Ristretti Orizzonti  
Società italiana psicologia penitenziaria  
Società della Ragione  
VIC/Volontari In Carcere Onlus